

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport

OGGETTO

Limitazione degli accessi al Crematorio di Lambrate in esecuzione dell'Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Milano n. 16 del 26 marzo 2020

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Mauro Cigognini - Area Servizi Funebri e Cimiteriali*

IL DIRETTORE (Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport)

VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ L'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano;
- ✓ Il D.P.R. 285/1990 "Regolamento di Polizia mortuaria";
- ✓ La L.R. Lombardia n. 4 del 4/3/2019 "Modifiche e integrazioni alla L. R. 33/2009 Testo Unico delle leggi Regio-nali in materia di sanità";
- ✓ il Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, approvato con deliberazione n.1 del Consiglio Comunale in da-ta 19/1/2015.

PRESUPPOSTO

- Il crematorio di Lambrate dispone di quattro linee di cremazione che soddisfano la domanda di servizio generata in relazione ad una mortalità media, nel territorio milanese, pari a circa 46 decessi al giorno.
- Possono accedere al servizio di cremazione i defunti residenti o deceduti a Milano, questi ultimi anche se non residenti, come previsto dall'art. 15 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
- La cremazione è garantita ove non ostino difficoltà tecniche o cause di forza maggiore, come previsto dal medesimo articolo di regolamento sopra indicato.
- Eventuali incrementi della mortalità giornaliera, registrati per un periodo limitato e con entità non superiore al 20%, sono gestiti attraverso il deposito temporaneo dei feretri, conservati nelle celle refrigerate al servizio del crematorio (133 celle).

Considerato che

- nell'ambito dell'emergenza sanitaria in atto, prorogata con D.L. 7/10/2020 n. 125 sino al 31/01/2021, trova applicazione l'Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Milano n. 16 del 26/03/2020, con la quale sono tra l'altro fissati i criteri di accesso al servizio di cremazione erogato presso il Crematorio di Lambrate in coerenza con la capacità dell'impianto di soddisfare la richiesta di cremazione, ed è demandata ai competenti dirigenti l'adozione dei provvedimenti volti a limitare l'accesso al servizio ai soli defunti residenti a Milano nel caso in cui la capacità di risposta dell'impianto sia superata, per il tempo necessario a bilanciare la domanda con la predetta capacità di risposta;
- nel territorio milanese si sta registrando una crescente mortalità media giornaliera anche con picchi superiori a 80 decessi al giorno;
- la situazione sta compromettendo la normale capacità operativa del crematorio e del deposito di Lambrate, con tempi di attesa per la cremazione superiori a 5 giorni dall'arrivo a Lambrate dei feretri;
- a seguito del monitoraggio eseguito, anche in funzione dei dati sopra indicati, ricorrono i presupposti, indicati nell'Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Milano n. 16 del 26/03/2020, per introdurre misure temporanee di limitazione degli accessi al crematorio al fine di favorire la normalizzazione della capacità produttiva dell'impianto e del deposito dei feretri;

Ritento pertanto di escludere l'accesso al crematorio di Lambrate dei defunti non residenti ma deceduti a Milano, per il tempo necessario alla normalizzazione della capacità produttiva dell'impianto e del deposito dei feretri;

Verificata la conformità della presente determinazione alle citate disposizioni ed accertata la completezza delle procedure svolte;

DETERMINA

in esecuzione all'Ordinanza del Sindaco di Milano 16/2020, PG 0136843 del 26/3/2020, conformemente alle disposizioni in essa contenute

1. di disporre che i soggetti deceduti a Milano ma non residenti, il cui decesso si verifichi a partire dal 05/11/2020, non potranno essere cremati a cura del Comune di Milano

2. di dare atto che per l'eventuale sepoltura nei cimiteri cittadini dei defunti indicati al punto 1, non è dovuto il pagamento:

a. della tariffa comunale per "servizio funebre con mezzi impresa"

b. delle tariffe "diritti inumazione salme" e "cippo per inumazione"

c. delle tariffe correlate alla tumulazione di salma in colombaro, fermo restando il pagamento della tariffa per la concessione del manufatto;

3. di dare atto che per i defunti indicati al punto 1, è derogata la disposizione contenuta all'art. 17 del Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali sul diritto d'uso della sepoltura nel caso di tumulazione in tomba di famiglia,

4. di stabilire che le suddette disposizioni sono applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio sino a nuova disposizione al riguardo.

IL DIRETTORE (Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport)
Andrea Zuccotti (Dirigente Adottante)

IL DIRETTORE (Area Servizi Funebri e Cimiteriali)
Mauro Cigognini (Resp. di concerto)